

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 ottobre 1999, n. 0306/Pres.

REGOLAMENTO
del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie

CAPO I
Norme generali

Art. 1
(Norme generali)

1. Le norme del presente regolamento sono articolate in conformità all'articolo 18 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, per materia, disciplina ed attività svolte all'interno del parco e riferite ove necessario alla sua zonizzazione, come individuata nel Piano di Conservazione e Sviluppo.

2. Il presente regolamento ha valore per l'intero territorio del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie ed è attuato dall'Ente parco, sottoposto alla vigilanza della Regione.

3. Ove non diversamente specificato, il Direttore del parco provvede all'attuazione delle norme del regolamento di competenza dell'Ente parco, in conformità all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 42/1996.

4. L'attività edilizia è disciplinata dalle norme di attuazione urbanistico-edilizie, contenute nel Piano di conservazione e sviluppo, in conformità all'articolo 13 della legge regionale 42/1996.

5. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 19 della legge regionale 42/1996 viene attribuito all'Ente parco il compito di provvedere con proprio personale allo svolgimento delle pratiche amministrative relative ad autorizzazioni, incentivi ed indennizzi, previsti dal presente regolamento.

6. Su deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente parco vengono aggiornati annualmente i valori delle tabelle relative agli incentivi ed indennizzi.

CAPO II

Disciplina dell'esercizio delle attività consentite

Art. 2

(Attività agricole)

1. Sono consentite le ordinarie pratiche agricole. Viene promossa la diffusione di colture attuate secondo metodi di produzione biologica e biodinamica, nonché la coltivazione di specie e varietà locali, anche quali miglioramenti ambientali a fini faunistici.

2. Il Piano di Conservazione e sviluppo individua come obiettivo primario la conservazione dei prati stabili, da attuarsi mediante l'incentivazione allo sfalcio dei medesimi. A tal fine è istituito un fondo di incentivazione ed è stabilito un premio per ogni sfalcio ed asporto, come determinato dalla tabella di cui all'allegato A. L'Ente gestore valuta, di volta in volta, la necessità di tale asporto. Il premio è corrisposto al proprietario, ovvero ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento. Il premio non è cumulabile con altre forme di incentivazione riferite allo sfalcio dei prati stabili ed è erogato successivamente alla verifica, da parte del richiedente.

Art. 3

(Attività selvicolturali)

1. La gestione dei boschi di proprietà pubblica viene attuata mediante piano di assestamento forestale, redatto seguendo i dettami della selvicoltura naturalistica e tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano annuale e pluriennale di gestione della fauna e di altri piani di settore approvati dall'Ente parco. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente badare alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche, a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna autoctona.

2. La revisione dei piani di assestamento riguarderà esclusivamente le superfici ricadenti nella zona RG di tutela generale. La zona RN di tutela naturalistica comprende i boschi dove non sono previsti prelievi a fini produttivi.

3. Tutti i nuovi piani di assestamento forestale devono contenere l'individuazione della viabilità forestale principale - strada forestale - esistente e di progetto,

secondo quanto previsto dal Piano di Conservazione e Sviluppo. Si definisce viabilità forestale principale: a) le strade camionabili a fondo stabilizzato, corredate da opere di smaltimento idrico, di larghezza media di 3,5 m. e con pendenza media longitudinale non superiore al 12%; b) le strade trattorabili a fondo stabilizzato di larghezza media di 2,5 m. e con pendenza media longitudinale non superiore al 14%. Per la nuova viabilità devono essere descritte le tipologie costruttive, le precauzioni previste per limitare l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio. Ogni progetto di taglio deve individuare le vie d'esbosco: piste o impianti a fune ed eventuali limitazioni temporali nell'esecuzione dei lavori di utilizzazione al fine di evitare disturbi e danni alla fauna nel periodo della riproduzione.

4. Su richiesta dell'Autorità forestale territorialmente competente l'Ente parco collabora per la stesura del verbale delle direttive relativo ai piani di assestamento forestale, nonché per i progetti di taglio di cui all'ultimo periodo del comma 3, sui quali è tenuto ad esprimersi con parere vincolante.

5. L'Ente parco promuove la formazione di imprenditorie boschive al servizio della proprietà privata, finalizzate alla razionale ed economica utilizzazione delle risorse forestali.

6. Le utilizzazioni forestali di boschi di proprietà privata possono avvenire solamente nella zona RG di tutela generale nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. Al fine di una corretta utilizzazione forestale, il proprietario può avvalersi della consulenza di tecnici messi a disposizione dall'Ente parco. Tra mite il proprio personale di vigilanza di cui all'articolo 38 della legge regionale 42/1996, l'Ente parco collabora con le Stazioni forestali per la migliore e più consona applicazione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. Eventuali interventi selvicolturali nella zona di tutela naturalistica RN potranno avvenire con le modalità che verranno stabilite di volta in volta dall'Ente parco, in armonia con le finalità di tutela della zona RN.

Art. 4

(Attività di pascolo)

1. Per i pascoli e le malghe di proprietà pubblica sono redatti appositi piani pluriennali di uso e gestione, a cura dell'Ente parco, d'intesa con l'Ente proprietario.

2. Il pascolo di caprini viene esercitato previa autorizzazione, ai sensi del R.D. 3267/23 e dell'articolo 22

del D.P.G.R. 11 aprile 1989 n. 0174/Pres.. L'Ente parco, su richiesta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio esprime proprio parere sulla richiesta di autorizzazione, in particolare sul numero di capi, la località e la superficie da destinare al pascolo, il periodo, la durata del pascolo ed il livello di sorveglianza.

3. Il Piano di Conservazione e Sviluppo individua come attività incentivabili gli interventi tendenti al miglioramento del cotico erboso e delle condizioni ambientali dei pascoli, sia in quota che in fondovalle. L'Ente parco provvede alla concessione dei premi incentivanti, fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile dei singoli progetti specifici, da erogare ai proprietari dei terreni, ovvero ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento.

4. Si incentiva la monticazione delle malghe indicate dal Piano di Conservazione e Sviluppo. A tal fine è istituito un fondo di incentivazione ed è stabilito un premio annuale, come determinato dalla tabella di cui all'allegato B, calcolato per ogni giorno di permanenza in malga degli animali. Il premio è concesso al proprietario degli animali, ovvero ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento, limitatamente a quelli di provenienza regionale ovvero sottoposti ai controlli dei servizi veterinari dell'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente, i quali provvederanno anche al trattamento contro l'echinococco dei cani da pastore.

5. Sono fatte salve le norme di polizia veterinaria che regolano la monticazione.

Art. 5

(Gestione della flora e della vegetazione)

1. Oltre a quanto già specificato per i prati, i pascoli ed i boschi, la flora e la vegetazione sono tutelate in tutte le loro forme ed aspetti. In particolare, nella zona RN di tutela naturalistica, qualsiasi prelievo di specie vegetali necessita di autorizzazione da parte dell'Ente parco. La suddetta autorizzazione non è necessaria per i proprietari ovvero per i soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento degli immobili.

2. Nella zona RG di tutela generale la raccolta per scopi alimentari delle parti commestibili e la raccolta per scopi ornamentali di parti fiorifere o fruttifere di specie

vegetali segue quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 6, della legge regionale 34/1981.

3. La raccolta di quantitativi superiori a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 34/1981, per consentire attività di trasformazione di prodotti vegetali a scopo alimentare e la raccolta di piante spontanee o di parti di esse esclusivamente per scopi scientifici o officinali, necessitano di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 34/1981. L'Ente parco, su richiesta dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, esprime il proprio parere sulla richiesta di autorizzazione.

4. Per motivi naturalistici e paesaggistici è promosso il censimento delle «Piante Monumentali» del parco, le quali, individuate in apposita cartografia e puntualmente segnalate sul territorio mediante cartello, godono di particolare tutela e possono essere acquisite dall'Ente parco. Possono essere individuate altre specie arboree, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch'esse di particolare tutela. Qualora le piante siano di proprietà privata l'Ente parco provvede a corrispondere un equo indennizzo, ai sensi dei successivi articoli 17 e 18. Le disposizioni di tutela sopra citate e l'entità degli indennizzi sono oggetto di apposita deliberazione dell'Ente parco.

Art. 6

(Gestione della fauna selvatica)

1. Qualsiasi intervento a carico della fauna selvatica deve effettuarsi seguendo il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico così come indicato dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 42/1996, approvato dall'Ente parco. Il Piano disciplina puntualmente la gestione della fauna selvatica e prevede specifici studi e ricerche volti a migliorare le conoscenze del patrimonio faunistico.

2. La gestione dell'ittiofauna e l'attività di pesca sportiva sono disciplinate annualmente dall'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia, in conformità al Piano di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale n. 42/1996, d'intesa con l'Ente parco.

3. L'Ente parco accerta, tramite il Piano pluriennale di gestione faunistica sottoposto al parere del Comitato tecnico-scientifico, eventuali squilibri ecologici relativi alla fauna selvatica. Qualora il Piano, al fine di ricomporre l'equilibrio ecologico della fauna selvatica,

preveda prelievi faunistici, l'Ente parco dispone in merito, come disposto dall'articolo 36, comma 5, della legge regionale n. 42/1996.

Art. 7

(Attività scientifiche)

1. Si considera come obiettivo primario la ricerca scientifica all'interno del territorio del parco, con particolare riguardo alle discipline naturalistiche ed ambientali.

2. L'Ente parco svolge attività di ricerca scientifica, sia con proprio personale sia incaricando, per particolari settori di ricerca, istituti, società, enti e professionisti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 42/1996.

Art. 8

(Attività didattiche e attività educative)

1. L'Ente parco gestisce - sia con proprio personale, sia incaricando, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 42/1996, istituti, società, enti, associazioni, professionisti e/o esperti qualificati - le attività didattiche ed educative, volte alla diffusione e conoscenza del patrimonio naturalistico e storico-ambientale del parco.

2. L'Ente parco coordina le attività didattiche ed educative all'interno del territorio del parco. A tal fine, gli enti, istituti ed associazioni che desiderano avvalersi dei servizi offerti dal parco, devono comunicare i propri programmi di attività all'Ente parco.

3. L'Ente parco collabora con enti, istituti, associazioni, società e privati, comprese le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986, nell'ambito di programmi preventivamente concordati, per la realizzazione di attività didattiche ed educative.

Art. 9

(Attività promozionali)

1. L'Ente parco gestisce le attività promozionali che ritiene più idonee per la diffusione e conoscenza del parco

e dei suoi aspetti naturalistici, socioculturali e storico ambientali.

2. L'Ente parco mantiene rapporti e collegamenti con enti ed istituti che agiscono con finalità di promozione della conoscenza del territorio.

3. L'Ente parco provvede a registrare il nome e l'emblema del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie anche al fine di garantire una corretta attività promozionale propria ed altrui.

Art. 10

(Attività ricreative, sportive e turistiche)

1. Sono permesse tutte le attività ricreative, sportive e turistiche compatibili con la tutela della fauna, della flora, della vegetazione, del suolo e del sottosuolo. Fatti salvi i divieti e le limitazioni disposte con il successivo Capo IV, ulteriori disposizioni specifiche legate a fattori contingenti, sono deliberate dall'Ente parco e pubblicate all'albo dei Comuni del parco.

2. L'accensione di fuochi all'aperto è consentita solo nelle apposite aree attrezzate a tale scopo.

3. Sono ammessi esclusivamente i cani al guinzaglio ad eccezione di quelli utilizzati nelle operazioni di soccorso e di quelli al seguito delle mandrie e delle greggi in transito o autorizzate al pascolo, purché controllati costantemente dal pastore.

4. L'attività sciistica escursionistica è permessa limitatamente alla viabilità forestale principale. Al di fuori di questa, essa viene esercitata con particolari attenzioni e cautele, evitando l'attraversamento dei boschi in fase di rinnovazione.

5. L'attività escursionistica si svolge di norma seguendo la rete sentieristica individuata dal Piano di Conservazione e Sviluppo. L'Ente parco provvede al controllo ed alla manutenzione periodica dei sentieri e realizza, laddove mancante, la segnaletica con tipologie di scarso impatto ambientale. L'Ente parco può stipulare convenzione con il C.A.I. al fine della manutenzione e relativa attrezzatura dei sentieri. L'Ente parco dispone ed approva i progetti per la realizzazione di nuova sentieristica e vie attrezzate.

6. L'attività cicloturistica con mountain bike si svolge lungo la viabilità principale e su quella definita

nel Piano di conservazione e sviluppo funzionale a tale scopo. A cura dell'Ente parco vengono indicati i percorsi interdetti alla circolazione delle mountain bike, in particolare la rete sentieristica, per motivi legati alla sicurezza dei visitatori.

7. L'attività alpinistica è consentita in tutto il territorio del parco. L'Ente parco, qualora venga accertato che l'attività alpinistica interferisce con la fauna selvatica, in particolare con l'avifauna nidificante in parete, può interdire l'accesso a determinati itinerari. Le palestre per arrampicata sportiva dovranno rispettare le caratteristiche ambientali dei siti prescelti ed essere realizzate con materiali, modalità ed attrezzature idonee a garantire la sicurezza per gli arrampicatori. L'apertura delle palestre è autorizzata dall'Ente parco. Qualora l'Ente parco ravvisi che le palestre esistenti non siano conformi alle caratteristiche ambientali dei siti, potrà disporre la destrutturazione degli itinerari non idonei.

8. L'esercizio di attività di ippoturismo sono svolte previa stipula di apposita convenzione dei soggetti interessati con l'Ente parco.

9. Le manifestazioni e competizioni sportive sono consentite solo previa autorizzazione dell'Ente parco.

10. Coloro che intendono svolgere attività speleologica devono dare precisa comunicazione dei loro programmi escursionistici all'Ente parco, per motivi di sicurezza e di una eventuale tempestiva organizzazione dei soccorsi. Durante le escursioni nelle cavità si deve evitare di danneggiare o asportare concrezioni, di abbandonare rifiuti, di disturbare, catturare o uccidere ogni tipo di organismo cavernicolo e di distruggere o raccogliere ogni forma vegetale presente all'imboccatura della cavità. L'Ente parco potrà interdire l'accesso a determinate cavità, sia temporaneamente che definitivamente. La disostruzione di nuove cavità non elencate nel catasto grotte e la raccolta di campioni di rocce, acque, reperti, flora e fauna ipogea è consentita solo previa autorizzazione dell'Ente parco, per comprovata reale motivazione scientifica.

11. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 13 della legge regionale 17/1997, relative al campeggio mobile, L'Ente parco esprime parere tecnico-naturalistico per l'osservanza delle norme poste a tutela dell'ambiente.

12. In ogni caso le attività ricreative, sportive e turistiche vengono svolte a proprio rischio e pericolo.

Art. 11
(Attività estrattiva)

1. L'Ente parco esprime parere vincolante sui progetti delle attività estrattive come disposto dall'articolo 19, comma 3, lettera b della legge regionale 42/1996.

2. La movimentazione ed il prelievo di inerti in conseguenza di eventi non prevedibili quali alluvioni, frane e dissesti in genere deve essere concordata con l'Ente parco che si esprime con motivato parere del Consiglio direttivo; fanno eccezione gli interventi disposti dalla Protezione Civile per i casi di somma urgenza.

Art. 12
(Circolazione dei veicoli a motore)

1. La circolazione dei veicoli a motore svolgenti servizio per pubblica utilità è libera.

2. Fatto salvo quanto previsto al successivo Capo III, articolo 14, la circolazione dei veicoli a motore è libera lungo la viabilità comunale, di seguito elencata:

- a) da stavoli Gnivizza a Sant'Anna di Carnizza;
- b) da stavoli Tugliezzo a stavoli Cuel Lunc di sotto;
- c) dalla Strada statale 646 al Centro Turistico Pian dei Ciclamini;
- d) da ponte Tanabarman a Ucea, sulla quale, in deroga ai divieti di cui all'articolo 15, lettere c) e b), è consentito il trasporto di armi da caccia scariche, contenute in appositi contenitori, ed il trasporto di fauna selvatica o parte di essa.

3. La circolazione con veicoli a motore, laddove non libera, può essere autorizzata dall'Ente parco a soggetti che svolgono attività agro-silvo-pastorali, attività economiche produttive, attività di ricerca scientifica, attività didattica e divulgativa, attività attinenti allo svolgimento di incarichi professionali, attività di manutenzione ed esercizio alle opere pubbliche di approvvigionamento idrico ed attività socialmente utili. L'Ente parco, contestualmente all'autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati e fa pervenire copia dell'autorizzazione rilasciata all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.

4. L'Ente Parco può assicurare ai visitatori la percorrenza della viabilità principale mediante propri mezzi

in alternativa e/o in sostituzione di eventuali altri mezzi privati o pubblici.

Art. 13

(Opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria)

1. L'Ente parco esprime parere vincolante sui progetti di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 42/1996 e tiene conto dei seguenti principi tecnici:

a) le opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico agraria sono adeguate ai criteri della ingegneria naturalistica e per tipologia, dimensione ed esecuzione devono trovare un coerente inserimento nell'ambiente circostante;

b) le opere di sistemazione idraulica longitudinali e trasversali in calcestruzzo devono essere rivestite in pietra locale. Le opere miste devono prevedere l'impiego di pietra locale e legname (pino nero). Le aree degradate per le quali si prevedono interventi di recupero ambientale devono essere sistemate mediante l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica.

CAPO III

Attività che l'Ente Parco disciplina
con apposite disposizioni da pubblicarsi all'Albo
dei Comuni del Parco

Art. 14

(Disposizioni dell'Ente parco)

1. Il Consiglio direttivo dell'Ente parco delibera, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera f) della legge regionale 42/1996, la disciplina delle attività di seguito elencate:

a) il campeggio mobile a scopo escursionistico, definendone i limiti temporali e spaziali;

b) le limitazioni generali o particolari in ordine alla raccolta dei funghi, come conseguenza di specifiche motivazioni tecniche e scientifiche connesse all'evoluzione stagionale degli ecosistemi naturali;

c) le limitazioni, per motivi di pubblico interesse, alla circolazione dei veicoli a motore sulle strade consentite al pubblico transito;

d) l'interdizione in determinate zone e per determinati periodi di tutte le attività turistico-ricreative e sportive che possono recare disturbo alla fauna, in particolare ai siti di svernamento e riproduzione.

2. Il Consiglio direttivo dell'Ente parco può stabilire ulteriori divieti e disciplina le eventuali deroghe ai medesimi, in aggiunta a quelli già previsti dal successivo articolo 15. La deliberazione del Consiglio direttivo relativa alle suddette disposizioni è da pubblicarsi all'Albo dei Comuni territorialmente interessati.

CAPO IV
Divieti

Art. 15
(Divieti)

1. In tutto il territorio del parco sono vietate, salvo quanto disposto diversamente dal presente regolamento, le attività di seguito elencate:

a) l'uccisione, la cattura e il disturbo, nonché il danneggiamento, la distruzione e il prelievo di nidi, tane ed uova di ogni specie animale, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6, commi 2 e 3, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 54 del C.P.; sono fatti comunque salvi i casi fortuiti o di necessità e le normali operazioni connesse con le attività agricole e selvicolturali;

b) la raccolta ed il trasporto di fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, salvo specifica autorizzazione;

c) l'introduzione da parte di privati di armi da caccia, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6 comma 3;

d) l'introduzione di ogni mezzo distruttivo e di cattura della fauna selvatica, senza espressa autorizzazione dell'Ente parco;

e) l'introduzione o reintroduzione da parte di soggetti diversi dall'Ente parco, di specie animali selvatiche;

f) le emissioni sonore e luminose, non indispensabili alle attività consentite ed autorizzate;

g) l'apertura di discariche e l'abbandono di qualsiasi genere di rifiuto;

h) l'introduzione di specie vegetali esotiche senza espressa autorizzazione dell'Ente parco;

i) il taglio e il danneggiamento delle piante arboree monumentali segnalate in apposita cartografia e provviste di cartello e di tutte le specie arboree di particolare importanza per la fauna puntualmente individuate dall'Ente parco, di cui al precedente articolo 5 comma 4;

l) la raccolta, la distruzione e la detenzione delle seguenti specie vegetali, considerate di particolare importanza naturalistica in quanto endemismi o rarità peculiari del territorio del parco: *Gentiana froelichi*, *Thlaspi kernerii*, *Geranium argenteum*, *Alyssum ovirense*;

m) il pascolo non autorizzato sia su proprietà pubblica che privata, ai sensi dell'articolo 636 C.P.;

n) la distruzione, l'alterazione o il prelievo di puntuali emergenze geomorfologiche idrologiche, naturalistiche e paleontologiche;

o) il prelievo di reperti paleontologici, se non autorizzato ai sensi della legge 1089/1939;

p) il sorvolo di velivoli a motore a scopo turistico-amatoriale-sportivo, compreso l'eliski;

q) il transito con motoslitte, salvo autorizzazione dell'Ente parco.

Art. 16 (Sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni dell'articolo 15 del presente regolamento sono punite con le sanzioni penali previste dall'articolo 30, comma 1, della legge 394/1991.

2. Le violazioni delle disposizioni emanate dal Consiglio direttivo dell'Ente parco, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a) della legge regionale 42/1996 sono punite con la sanzione amministrativa, da lire 100.000 a lire 1.000.000, prevista dall'articolo 39, comma 3, della legge regionale 42/1996.

CAPO V Criteri e modalità di corresponsione degli indennizzi

Art. 17 (Criteri)

1. L'Ente parco, contestualmente all'adozione dei programmi annuali delle attività di gestione del parco, ovvero a seguito dell'approvazione della pianificazione attuativa, identifica le attività, svolte direttamente o indirettamente, che possono produrre danni alla proprietà privata. Tali danni possono riguardare i beni agro-silvo-pastorali ed immobiliari.

2. In caso di accertato danno procurato dalle attività gestionali dell'Ente parco, questi è tenuto a corrispondere un indennizzo ai privati, nella misura massima del 100%, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti, nei seguenti casi:

a) per mancato reddito parziale o totale dovuto all'inutilizzazione del bene;

b) per danni ai beni stessi.

3. Gli indennizzi erogati ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con gli indennizzi dovuti, ai sensi della legge regionale 15/1994 e del regolamento di attuazione, D.P.G.R. 10 ottobre 1996 n. 0373/Pres.

Art. 18
(Modalità)

1. Il privato interessato all'ottenimento dell'indennizzo, presenta domanda specifica, entro il termine perentorio di 10 giorni dall'evento dannoso, all'Ente parco, indicando data e descrizione dell'evento, allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la proprietà o il legittimo possesso dei beni danneggiati, nonché l'eventuale sussistenza di polizze assicurative con relativo ammontare del massimale assicurato.

2. I provvedimenti di accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché di valutazione dei danni sono adottati dal Direttore del parco, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

3. La liquidazione dei danni - nella misura dichiarata ammissibile dal Direttore del Parco, tenuto conto dell'esistenza di eventuali polizze assicurative - è effettuata entro i 30 giorni successivi.

CAPO VI

Attività, prodotti e servizi di cui sono concessi a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema del Parco

Art. 19
(Uso del nome ed emblema del Parco)

1. Il diritto d'uso del nome e dell'emblema del parco viene concesso su deliberazione del Consiglio direttivo a richiesta degli interessati.

2. Il Consiglio direttivo determina altresì la misura massima e minima del corrispettivo economico dovuto.

3. Il corrispettivo economico dovuto, nella misura minima, è riconosciuto ai richiedenti aventi i seguenti requisiti:

- a) soggetti, ditte ed imprese locali residenti nei Comuni del parco;
- b) attività nei settori caratteristici del territorio dell'Ente parco quali l'artigianato, l'agricoltura, la

selvicoltura, l'agriturismo, il turismo e le attività di servizio al parco.

Art. 20
(Norme transitorie)

1. Fino all'approvazione del Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco delle Prealpi Giulie, qualora una norma del presente regolamento sia riferita specificatamente ad una delle zone RN, RG o RP, continuano a trovare applicazione le norme previgenti al regolamento stesso.

Allegati

- A.** Ammontare dei premi incentivanti per ogni sfalcio dei prati stabili e relativo asporto:

lire 500.000 ad ettaro + lire 200.000 ad ettaro per la falciatura a mano.

Il premio viene corrisposto in proporzione anche per superfici inferiori all'ettaro.

- B.** Ammontare dei premi incentivanti per la monticazione, per ogni giorno di permanenza in malga:
lire 2.000 per ogni vacca in lattazione;
lire 1.000 per ogni altro bovino;
lire 500 per ogni ovino o caprino o equino.